



SENT. 94/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO Presidente

Lucia d'AMBROSIO Consigliere relatore

Nicola Ruggiero Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sugli appelli iscritti al n. 62039 del registro di segreteria,
proposti da

Simone PESTARINO (C.F. PST SMN 87H29 G197A), nato a Ovada
(AL) il 29/6/1987 e residente a Mornese (AL), rappresentato e difeso
dall'avv. Glauco Stagnaro (C.F. STGGLC75P19C621U; P.E.C.
glauco.stagnaro@ordineavvgenova.it),

Alberto BODRATO (C.F. BDRLRT68E19F965S), nato a Novi Ligure il
19/05/1968, residente in Lerma, rappresentato e difeso dall'avv.
Massimo Grattarola (C.F. GRTMSM61A20A052J, fax: 0131 231333, PEC
studiograttarola@pec.it),

Gianfranco CAVIGGIA (C.F. CVG GFR 55M04 L027X), nato a Tagliolo
Monferrato il 4/08/1955 e ivi residente, rappresentato e difeso
dall'avv. Luca Gastini (C.F. GSTLCU63C28A182K, fax 013140074, PEC

avvlucagastini@cnfpec.it);

contro

- Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, in persona del Procuratore regionale p.t.;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte n. 123/2024, depositata il 14 novembre 2024 e notificata il 9 dicembre 2024.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 19 marzo 2026, con l'assistenza del segretario, dott. Gianfranco Lepore, il relatore, consigliere Lucia d'Ambrosio, gli avvocati Glauco Stagnaro, Stefania Contaldi su delega dell'avv. Luca Gastini, e Davide Recupido su delega dell'avv. Massimo Grattarola, per gli appellanti, nonchè il Pubblico ministero, nella persona del V.P.G. Antongiulio Martina.

FATTO

1. Con l'impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, in parziale accoglimento della domanda avanzata dalla Procura attrice, esercitando il potere riduttivo nella misura di un terzo dell'importo del danno quantificato nell'atto di citazione, ha condannato, a titolo di colpa grave, il signor Simone PESTARINO al pagamento, in favore del Comune di Mornese, della somma di €. 64.500,00 e i signori Alberto Giorgio BODRATO e Gianfranco

CAVIGGIA, al pagamento della somma di €. 32.250,00, ciascuno, in ragione dell'illegittimo affidamento di incarichi professionali - disposto in asserito regime di somma urgenza - non rispettoso delle previsioni normative dell'art. 163, d.lgs. n. 50/2016, in quanto caratterizzato sia dalla mancata verifica, all'interno dell'ente, dell'esistenza di risorse idonee a svolgere le medesime attività oggetto dell'affidamento, sia dalla mancanza di una previa regolare procedura contrattuale, tale da garantire la trasparenza, l'imparzialità e l'economicità della scelta, con conseguente danno al patrimonio dell'ente locale derivante dall'adempimento di una obbligazione civilistica non insorta validamente nella sfera giuridica dell'ente. Ciò, in quanto l'opera commissionata - consistente nella realizzazione, a valere su terreni di comprovata proprietà di cittadini privati, di opere murarie di contenimento del fenomeno franoso - eccedeva quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, in violazione delle disposizioni che regolano il corretto svolgimento delle procedure di somma urgenza. Ha, inoltre, condannato, a titolo di colpa grave, i signori Simone PESTARINO e Gian Franco CAVIGGIA, al pagamento in favore del Comune di Mornese (AL) della ulteriore somma di €. 2.032,00 ciascuno, in relazione all'affidamento al geologo dott. OMISSIS dell'incarico professionale consistente in un *"monitoraggio per valutazione urgente circa la situazione del rischio frana per gli edifici coinvolti"*, e di cui all'ordinanza sindacale n. 26/2019 del 25.10.2019, stante la mancanza della stipula di un contratto scritto e di ogni tentativo di regolarizzazione *ex post* della spesa.

2. Dall'esame degli atti la vicenda può essere sinteticamente ricostruita nei termini che seguono. Il territorio del Comune di Mornese fu interessato, nei giorni 20-21 ottobre 2019, da un evento alluvionale che determinò un movimento franoso nell'area, in declivio, immediatamente sottostante ad alcuni fabbricati civili (siti in via Domenico Benso, ai civici 13, 29, 37 e 39) e sovrastante alla strada comunale (via Perusso), che conduce al cimitero, area che insiste su mappali di proprietà di privati. Nella relazione del geom. OMISSIS, tecnico comunale, il quale, per primo, intervenne sul posto, unitamente al Comandante dei Vigili del Fuoco, non si faceva riferimento ad alcuna situazione riconducibile a somma urgenza, limitandosi il tecnico a suggerire la sola dichiarazione di inagibilità di alcuni fabbricati. Alla citata Relazione del OMISSIS faceva seguito, in data 23 ottobre 2019, l'ordinanza n. 21/2019, di inagibilità degli edifici interessati, firmata dal Sindaco Pestarino, il quale, conformandosi al parere del Servizio tecnico comunale firmato dall'ing. BODRATO, adottava il provvedimento *"in attesa dei sopralluoghi di verifica da parte del Servizio tecnico regionale"*. Il Sindaco, nella stessa giornata del 23 ottobre 2019, ordinava all'Impresa OMISSIS s.r.l. i lavori, di cui al verbale BODRATO - nelle more della formale approvazione della perizia di spesa, e provvedeva a formalizzare il tutto con successiva ordinanza sindacale n. 28/2019 del 29 ottobre 2019, con la quale si ordinava alla ditta OMISSIS di effettuare i lavori, prescrivendo allo Studio STECHER s.r.l. - Studio tecnico di cui l'Ing. BODRATO era titolare - di dirigere gli stessi, e il cui costo veniva indicato in misura pari a quello, già

quantificato in €. 185.000,00 compresa IVA, dall'Ing. BODRATO al momento della stesura del verbale del 23 ottobre 2019. Tale decisione, censurata dalla parte pubblica, non trovava, tuttavia, corrispondenza nelle risultanze del sopralluogo, effettuato, nei giorni immediatamente successivi, in data 30 ottobre 2019, dai tecnici della Regione Piemonte, i quali indicavano, quale unica misura di *"messa in sicurezza"*, il mantenimento dello stato di inagibilità degli edifici sovrastanti la zona di frana. I medesimi tecnici, infatti, consigliavano *"di mantenere lo stato di inagibilità degli edifici"*, al fine di *"valutare la fattibilità e la tipologia di qualsiasi intervento di minimizzazione del rischio geologico"*.

3. Il Collegio di prime cure accertava il pregiudizio patrimoniale oggetto della contestazione erariale, ritenendo sussistere il nesso causale tra il danno erariale e la condotta dei convenuti e l'elemento soggettivo della colpa grave, affermando che, con riguardo alla sussistenza o meno del presupposto di somma urgenza richiesto *ex lege*, risultavano fondati e condivisibili i dubbi esternati da parte pubblica, tenuto conto che, dalla lettura dei documenti e, soprattutto, dall'esame delle Relazioni acquisite e provenienti da vari organismi tecnici, si traeva contezza di una situazione per la quale, impregiudicata l'esigenza oggettiva di un monitoraggio funzionale alle valutazioni tecniche finalizzate all'individuazione di opere di riduzione del rischio-frana, sussistevano, già all'epoca dei fatti di causa, possibilità alternative, rispetto a quella praticata, ivi compresa la risoluzione delle criticità con differenti strumenti operativi, e che l'appalto per cui è causa trovava il proprio titolo giuridico solo nell'ordinanza sindacale

n. 28/2019, recante l'ordine all'impresa OMISSIS di eseguire i lavori, indicati dall'ing. BODRATO nel "*verbale di somma urgenza*" del 23.10.2019; atto, tuttavia, insufficiente *ex se* al fine del perfezionarsi del contratto e dell'insorgere delle relative obbligazioni, a carico del Comune, in assenza di un oggettivo stato di somma urgenza.

Sottolineava, inoltre, il primo giudice che l'affidamento dei lavori pubblici (anche di somma urgenza) presuppone sempre la forma scritta (a pena di nullità), lacuna non colmabile con un contratto postumo; che non essendosi giuridicamente perfezionato alcun contratto a carico dell'ente locale, nessuna obbligazione civilistica poteva dirsi insorta a carico del Comune; che il debito corrispondente non era riconoscibile nei confronti dell'ente e che il pagamento di un'obbligazione non insorta nella sfera giuridica dell'ente costituiva, in sé, danno al patrimonio di quest'ultimo.

4. Con appello notificato in data 5 febbraio 2025 e depositato il 7 febbraio 2025, il signor Simone PESTARINO ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

I) *Insussistenza del danno all'erario, preliminarmente confutando – in forza del principio (sancito dall'art. 1, comma 1, legge n. 20/1994) della "insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali" dell'Amministrazione, l'affermazione secondo cui "dalla lettura dei documenti e, soprattutto, dall'esame delle Relazioni acquisite e provenienti da vari organismi tecnici, si trae contezza di una situazione per la quale, impregiudicata l'esigenza oggettiva di un monitoraggio, funzionale alle valutazioni tecniche, finalizzate all'individuazione di opere di riduzione del rischio-frana, sussistevano, già*

all'epoca dei fatti di causa, possibilità alternative, rispetto a quella praticata, ivi compresa la risoluzione delle criticità con differenti strumenti operativi".

Ha rilevato la difesa del Pestarino che, sebbene fosse possibile realizzare un muro di protezione sul ciglio a monte della strada comunale [via Perusso], dimensionandolo affinché lo smottamento del terreno di fondazione degli edifici stessi potesse essere contenuto dal muro di protezione, i progettisti decisero di operare bloccando all'origine i materiali (terra, roccia, edifici...) prima che si potessero muovere verso valle, allo scopo di proteggere l'infrastruttura stradale con il migliore rapporto fra costi sostenuti e benefici ottenuti, conseguendo sia il perseguimento dell'obiettivo della messa in sicurezza dell'area che il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa.

Ha quindi sottolineato che, ai sensi dell'art. 30, d.lgs. 285/1992 (codice della strada), *"la costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada"* (comma 4); *"la spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo"* (comma 5), evidenziando che analoghe disposizioni erano state dettate dagli artt. 36 e 39, allegato F, legge n. 2248/1865, tuttora vigente.

La difesa ha poi rappresentato che i proprietari dei terreni interessati dal movimento franoso sono stati sollecitati dal Comune ad attivarsi a

tutela dei rispettivi immobili, proponendo loro di realizzare, a proprie spese, gli ulteriori interventi (dell'importo di oltre €. 30.000,00) necessari alla messa in sicurezza dell'area, i quali sono stati progettati dallo stesso professionista incaricato dal Comune, per ragioni di coordinamento con i lavori dell'Ente. Inoltre, la situazione di emergenza era stata certificata dagli stessi tecnici regionali intervenuti in loco il 30/10/2019, i quali avevano indicato l'esigenza di redigere una perizia geologica, poi redatta dal dott. OMISSIS. Quest'ultimo, nel proprio elaborato del gennaio 2020 (v. pag. 30), aveva rilevato che *"lungo la sezione AA il grado di sicurezza è prossimo a 1 e quindi in condizioni di precaria stabilità, in concomitanza con eventi meteorici intensi il dissesto pertanto potrebbe riattivarsi"*. Ha evidenziato le ragioni dei ritardi nell'avvio dei lavori e rappresentato che sono stati ultimati nel rispetto della tempistica fissata nell'ordinanza commissariale 6/4/2020, n. 3 (dodici mesi dall'emergenza).

II) *"Omessa valutazione del ruolo della Regione Piemonte"*, intervenuta sia nella fase anteriore all'esecuzione dell'intervento (ottobre-novembre 2019), per l'accertamento dell'accaduto, alla disamina dei danni e alla verifica della sussistenza dei requisiti della somma urgenza, sia nella fase successiva al completamento delle opere, dando atto che *"i lavori di somma urgenza ... sono stati correttamente eseguiti e nei tempi di durata dello stato di emergenza per una durata di dodici mesi dalla data di deliberazione con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre pubblicata sulla G.U. n. 219 del 19.11.2019"* ed accertando la *"congruità delle spese"*.

III) *“Omessa applicazione dell’art. 21, d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020”, con riguardo agli atti successivi al 16/7/2020.*

IV) *“Difetto dell’elemento soggettivo della colpa grave”, in quanto, privo di una specifica preparazione in materia di contratti pubblici, il Pestarino ha necessariamente fatto affidamento sugli organi burocratici competenti in materia, i quali non hanno mai sollevato rilievi di sorta in ordine alla legittimità degli atti emanati; ha pertanto confidato nella correttezza del proprio operato, in ragione della posizione assunta dalla Regione Piemonte che, a seguito di una disamina dello stato dei luoghi e di tutta l’inerente documentazione, ha erogato il finanziamento dell'intero ammontare dei lavori di messa in sicurezza dell’area, senza sollevare alcuna contestazione in merito all’intervento e/o alla procedura espletata dal Comune.*

V) *“Vantaggi conseguiti dall’Amministrazione e dalla comunità locale”.*

VI) *“Erroneità per eccesso del quantum risarcitorio”, dovendosi tenere conto del ruolo assunto dai funzionari della Regione Piemonte - non evocati in giudizio - che hanno erogato il finanziamento pubblico per la copertura della progettazione e realizzazione dei lavori oggetto di causa senza sollevare contestazioni sul punto.*

VII) *“Erronea determinazione dell'importo risarcitorio al lordo dell'imposizione fiscale”.*

VIII) *“Erronea ripartizione del danno tra i convenuti”.*

IX) *“Non adeguato esercizio del potere riduttivo”.*

X) *Richiesta di disporre l’espletamento dei necessari adempimenti istruttori omessi in primo grado.*

Con *“atto integrativo dell'appello”* del 26 gennaio 2026, che dovrebbe valere, a suo avviso, come motivo aggiunto d'appello e/o quale istanza di rimessione in termini, evidenziato che con il *“IX motivo d'appello è stato sottolineato il non adeguato esercizio del potere riduttivo da parte della Sezione Piemonte”*, ha invocato il disposto di cui al comma 1-octies dell'art. 1 L. 20/1994, aggiunto dall'art. 1 della L.1/2026, e ha concluso chiedendo la propria assoluzione, sottolineando di aver svolto gratuitamente l'incarico di Sindaco, e, in via gradata, insistendo per la riduzione dell'importo posto a suo carico.

5. Con appello notificato in data 3 febbraio 2025 e depositato in data 6 febbraio 2025, il signor Alberto BODRATO ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi.

I) *“Difetto di giurisdizione del giudice contabile”* in quanto la circostanza che ha rivestito i ruoli di progettista, direttore dei lavori e autore del progetto esecutivo non appare sufficiente per ritenerlo immedesimato in rapporto organico con l'Ente.

II) *“Violazione e falsa applicazione dell'art. 163 commi III e IV d.lgs. 50/2016”*, con riguardo all'asserita mancanza dei presupposti per la somma urgenza, alle asserite carenze della perizia giustificativa, all'utilità dell'opera eseguita.

III) *Insussistenza del danno all'erario* per difetto della prova dell'effettivo danno erariale.

Con atto integrativo in data 25 febbraio 2026 ha chiesto l'applicazione della più favorevole disciplina introdotta dalla legge n. 1 del 2026.

6. Con appello notificato in data 6 febbraio 2025 e depositato in data

11 febbraio 2025, il signor Gianfranco CAVIGGIA ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi.

I) *“Errata ricostruzione, fattuale e giuridica, operata dal Giudice di prime cure”.*

II) *“Ritenuto mancato rispetto dei presupposti della procedura ex art. 163 d. lgs. n. 50/2016 (punti 3 e 4 della sentenza)”.*

III) *“Ritenuta carenza, ovvero inadeguatezza, della perizia giustificativa ex art. 163, comma 4 d.lgs. n. 50/2016 (punto 5 sentenza)”.*

IV) *“Ritenuta invalidità dell’obbligazione civilistica intercorrente con l’appaltatore, per mancata stipula del contratto (punto 6 della sentenza)”.*

V) *“Inconfigurabilità dell’elemento soggettivo della colpa grave”.*

VI) *“Erroneità della sentenza laddove afferma che il danno corrisponderebbe all’integrale spesa sostenuta per l’opera, senza riconoscere i vantaggi conseguiti dall’Amministrazione e dalla comunità locale”.*

VII) *“Inadeguato esercizio del potere riduttivo”.*

Gli appellanti hanno tutti concluso chiedendo l’annullamento della condanna di primo grado o, in subordine, la riduzione della quota di addebito della responsabilità.

7. Con memoria conclusionale depositata in data 26 febbraio 2026 la Procura generale ha chiesto, riuniti gli appelli, il rigetto degli atti di gravame, poiché inammissibili e/o infondati, con conferma della sentenza di primo grado, salve le modifiche conseguenti all’applicazione del comma 1-octies dell’art. 1 della L. 20/1994, aggiunto dall’art. 1, primo comma, lett. a), n. 5 della L.1/2026; spese come da soccombenza.

7.1 Per quanto concerne le eccezioni pregiudiziali e preliminari, ad avviso della Procura generale è infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'ing. BODRATO, in quanto ha svolto, con riferimento ai lavori *de quibus*, le funzioni di direttore dei lavori oltre che di progettista. La Procura rileva, in particolare, che il BODRATO non ha redatto una perizia o un parere, ma un "*verbale di somma urgenza*" ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016, cioè un atto che, ove non fosse stato investito, ancorché in via di mero fatto, del relativo *munus publicum*, in nessun caso avrebbe potuto redigere.

7.2 La Procura generale ritiene infondate, inoltre, tutte le contestazioni formulate che investono il merito dell'addebito.

7.3 In particolare, contesta l'invocazione da parte del PESTARINO del principio della "insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali", evidenziando che la scelta di effettuare, a spese del Comune, i lavori sui terreni in declivio, interessati dal fenomeno franoso, posti a monte della strada comunale e appartenenti a soggetti privati (gli stessi proprietari degli immobili dichiarati inagibili per effetto della stessa frana), è stata operata nell'ambito di una procedura che ha evidenziato molteplici illegittimità, a cominciare dalla stessa redazione del "*verbale di somma urgenza*". Sostiene che, avuto riguardo alla sicurezza della strada pubblica, non solo non vi fosse alcuna "*somma urgenza*", ma non vi fosse nemmeno alcuna necessità di eseguire le opere realizzate e, comunque, non trattandosi di opere di competenza del Comune, non avrebbe dovuto essere redatto un verbale di somma urgenza. Rappresenta che è l'impatto strutturale dell'opera ad assumere rilievo

e, in particolare, la sua attitudine di sostegno e contenimento: se a essere sostenuto e difeso, in termini strutturali, è il fondo privato (sia pur con conseguente effetto derivato di delimitazione della strada o sua protezione) l'opera è da ritenere "unicamente funzionale a tale fondo".

Sottolinea che anche i costi della sopraelevazione del muro contiguo alla sede stradale che, a termini del computo metrico redatto dall'ing.

BODRATO, ammontano a € 10.639,17, avrebbero dovuto essere sopportati dai proprietari dei terreni adiacenti alla sede stradale.

Rappresenta che le sole opere di pertinenza del Comune avrebbero dovuto essere le opere relative alla regimentazione delle acque di

ruscellamento (i cui costi a termini del suddetto computo metrico ammontano a complessivi € 3.360,97, pari al 2,33% della spesa

complessiva per l'appalto). Evidenzia il carattere assolutamente indebito della spesa sopportata dall'amministrazione, trattandosi di

spesa che avrebbe dovuto far carico per la totalità o quasi (oltre il 90%) ai proprietari delle ripe. Sostiene che quanto evidenziato, in ragione del

suo carattere assorbente, priva di rilievo tutte le altre contestazioni, comunque inammissibili e infondate, formulate dagli appellanti in

ordine ai numerosi ulteriori profili di illegittimità evidenziati nella sentenza appellata (mancanza del requisito della somma urgenza e

mancanza dei presupposti per la redazione del relativo verbale, mancanza di contratto stipulato per iscritto prima dell'esecuzione dei

lavori, carenza della perizia giustificativa, mancato riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio etc.).

7.4 La Procura reputa che per le medesime ragioni debba considerarsi

indebito l'esborso delle spese relative alla perizia geologica espletata dal dott. OMISSIS, in quanto, essendo strumentale alla corretta esecuzione delle opere di consolidamento necessarie per assicurare sicurezza e agibilità degli edifici realizzati a monte degli stessi terreni e appartenenti ai relativi privati proprietari, avrebbe dovuto gravare su questi ultimi, quali soggetti obbligati all'esecuzione delle relative opere e responsabili delle eventuali conseguenze pregiudizievoli che potessero derivare dalla loro mancata esecuzione, nonché interessati a evitare lo scoscendimento delle aree di sedime dei propri edifici che ovviamente ne avrebbe compromesso sicurezza e staticità.

7.5 Con riguardo al motivo di gravame secondo cui non sarebbe stato considerato che "il presunto danno erariale sarebbe causalmente riconducibile non solo al Comune ma anche (e soprattutto) alla Regione, che si è positivamente pronunciata sia sul finanziamento dei lavori mediante risorse pubbliche sia sul *modus operandi* del Comune", la Procura sottolinea che negli atti trasmessi alla Regione e sui quali quest'ultima ha riposto legittimo affidamento, l'intervento è stato prospettato quale intervento di "messa in sicurezza del tratto di strada comunale via Benso/via Perusso" e non come intervento di messa in sicurezza di edifici e terreni privati.

7.6 Con riguardo alle doglianze circa la mancata applicazione dello scudo erariale di cui all'art. 21, secondo comma, D.L. 76/2020, che "prevede l'esclusione della responsabilità amministrativa per i danni non imputabili a titolo doloso e che non siano scaturiti da una condotta inerte/omissiva, "limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata

in vigore del presente decreto [16/7/2020] e fino al 30 aprile 2025", la Procura sottolinea che il danno erariale è riconducibile alle condotte attive poste in essere dagli odierni appellanti nel 2019 e, in particolare, al verbale di somma urgenza del 23.10.2019, all'ordinanza sindacale n. 28 del 29.10.2019, e alle delibere G.C. n. 41 del 27.11.2019 di variazione del bilancio e C.C. n. 22 del 11.12.2019, recante la relativa ratifica, tutti atti precedenti alla decorrenza dello scudo erariale. L'emissione, da parte del Responsabile del servizio finanziario, dei relativi mandati di pagamento riveste quindi carattere meramente esecutivo.

7.7 Con riguardo alla censura riguardante l'elemento soggettivo, e all'insussistenza della colpa grave, la Procura sottolinea che la disciplina normativa è inequivoca e la giurisprudenza è consolidata e univoca nel senso che gli interventi sulle ripe sono di competenza dei proprietari, sicché evidentemente ricorre la violazione grave e manifesta di disposizioni normative dal significato chiaro e univoco, per cui, anche secondo il novellato primo comma dell'art. 1 della L. 20/1994, non può revocarsi in dubbio che il comportamento del PESTARINO si connota in termini di colpa non grave ma gravissima.

7.8 Riguardo al motivo di gravame con il quale il PESTARINO si duole che non si sia tenuto conto dei vantaggi conseguiti dall'Amministrazione e dalla comunità locale, la Procura sostiene che sopportando oneri e spese per lavori di esclusiva pertinenza dei proprietari delle ripe a tutela dei fabbricati ivi edificati, l'amministrazione e la comunità locale non hanno tratto alcun vantaggio ma ha solo subito un danno, stante l'indebito esborso di

denaro pubblico a vantaggio di soggetti privati.

7.9 Quanto al motivo secondo cui il danno sarebbe stato assunto al lordo degli importi oggetto di imposizione fiscale introitati dall'erario, nonché - avuto riguardo al compenso del geologo - degli oneri previdenziali, nonostante che l'art. 1, comma 1-bis, della L. 20/1994 imponga di tener conto nel giudizio di responsabilità, "dei vantaggi comunque conseguiti" non solo dall'amministrazione di appartenenza ma anche da "altra amministrazione", la Procura sostiene che il legislatore non ha inteso derogare al principio per cui la *compensatio lucri cum damno* può operare solo in quanto beneficiario del vantaggio sia lo stesso soggetto danneggiato.

7.10 La Procura afferma l'infondatezza anche del motivo di gravame con il quale il PESTARINO lamenta genericamente la pretesa sproporzione, a scapito dello stesso, tra la condanna posta a suo carico (€ 66.532,00) e quella (€ 34.282,00) relativa all'ing. BODRATO, il quale avrebbe "assunto un ruolo preminente ai fini dell'ipotizzato danno erariale", e dell'analoga doglianza del CAVIGGIA che assume che la quota di responsabilità attribuitagli sarebbe sproporzionata e iniqua, dolendosi che "identica quota è stata attribuita all'ing. BODRATO, ossia al soggetto che innescò l'intervento di somma urgenza e lo condusse - anche in qualità di tecnico progettista e direttore dei lavori, remunerato per dette attività - sino a chiusura e rendicontazione dei lavori". Al riguardo, la parte pubblica ha evidenziato che il contributo degli odierni appellanti nella causazione del danno che ne occupa, attraverso l'assunzione indebita a carico della collettività di spese che

avrebbero dovuto far carico a soggetti privati, appare correttamente valutato dalla Sezione territoriale, avuto riguardo all'incidenza causale dei rispettivi comportamenti.

7.11 Con riguardo al motivo di gravame con cui il PESTARINO e il CAVIGGIA si dolgono del non adeguato esercizio del potere riduttivo, il Requirente, considerato il disposto di cui al comma 1-*octies* dell'art. 1 della L. 20/1994, aggiunto dall'art. 1, primo comma, lett. a) n. 5 della L. 1/2026, non si è opposto all'eventuale riduzione della misura del danno oggetto di addebito al fine di contenerne l'ammontare entro i limiti prescritti ai fini dell'esercizio obbligatorio del potere riduttivo, ovvero entro il 30% delle suddette voci di danno e, pertanto, avuto riguardo al PESTARINO alla riduzione dell'importo della condanna da € 64.500,00 + 2.032,00 (pari, in uno a € 66.532,00), al minor importo di € 55.409,00 + 1.829,00 (pari in uno a € 57.238,00); avuto riguardo al CAVIGGIA, ferma restando la condanna per l'importo di € 32.250,00 riferita alle spese per le opere, siccome ampiamente contenuta nel limite del 30% del danno, alla riduzione da € 2.032,00 a € 1.829,00 della condanna riferita all'esborso per la perizia geologica.

7.12 Per quanto attiene al BODRATO, che non ha sollevato specifiche doglianze riferite al potere riduttivo, ad avviso della Procura generale dovrebbe considerarsi preclusa nei suoi confronti l'applicazione del comma 1-*octies* dell'art. 1 della L. 20/1994, aggiunto dalla L. 1/2026, con conseguente conferma della pronuncia di condanna nei suoi confronti al pagamento dell'importo di € 32.250,00, pari a circa il 17,50% del danno relativo all'esborso per le opere.

8. All'udienza del 19 marzo 2026, come da verbale in atti, i difensori degli appellanti si sono riportati agli atti introduttivi dei gravami, illustrando le relative argomentazioni, con richiami giurisprudenziali a sostegno, e concludendo per l'accoglimento dei rispettivi gravami. La Procura generale ha insistito per il rigetto dei ricorsi in appello, richiamando i punti salienti delle proprie controdeduzioni.

DIRITTO

In via preliminare, gli appelli devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., trattandosi di impugnazioni proposte separatamente avverso la medesima sentenza.

1. Per consolidata giurisprudenza, la progressione logica delle questioni da trattare segue il sistema delineato dagli artt. 76 e 279 c.p.c., attualmente disciplinato dall'art. 101, comma 2, c.g.c., con conseguente disamina prioritaria delle questioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto, fermo restando che l'ordine di trattazione delle questioni preliminari e di merito è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza (in termini, *ex multis*, Corte dei conti, Sez. II d'appello, n. 167/2025, n. 162/2024, n. 361/2023 e n. 322/2021, con la giurisprudenza contabile, della Corte di cassazione e della Corte costituzionale ivi richiamata).

2. Infondata è l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell'ing. BODRATO, motivata dal fatto che sarebbe stato incaricato esclusivamente di redigere una perizia per valutare lo stato degli immobili e indicare le opere da realizzare sugli stessi, senza che

la sua attività potesse ritenersi inserita nell'*iter* procedimentale dell'azione amministrativa.

In merito, deve affermarsi che il giudice di prima istanza ha coerentemente respinto l'eccezione difetto di giurisdizione sia in ragione del conferimento all'ing. BODRATO anche delle funzioni di direttore dei lavori, oltre che di progettista, sia in ragione del fatto che il BODRATO ha assunto, in via di fatto e in forza di un documentato rapporto fiduciario con il Sindaco, funzioni tipiche del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, intervenendo espressamente quale *"tecnico abilitato dell'Amministrazione"* e redigendo un *"verbale di somma urgenza"* ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016, ovvero un atto che - come osservato anche dalla Procura generale - ove non fosse stato investito, ancorché in via di mero fatto, del relativo *munus publicum*, in nessun caso avrebbe potuto redigere. La relazione funzionale intercorsa tra l'ing. BODRATO e il Comune integra, senza ombra di dubbio, un rapporto di servizio, tale da consentire di ritenere esistente la giurisdizione contabile.

La Cassazione civile, infatti, ha da tempo affermato che la normativa in tema di responsabilità ha *"enucleato la nozione di rapporto di (semplice) servizio (in senso lato) ... configurabile tutte le volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla Pubblica Amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della medesima Pubblica Amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, si inserisce, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali, cui*

l'attività medesima, nel suo complesso, è preordinata (Cass. sez. unite nn. 15599/2009; 22652/2008; 24002/2007; 22513/2006; 1377/2006). In ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, infatti, la responsabilità amministrativa per danno patrimoniale ad ente pubblico richiede ormai una relazione meramente funzionale tra l'autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio, essendo sufficiente la compartecipazione del soggetto all'attività dell'amministrazione pubblica e divenendo irrilevante che lo stesso sia una persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata, così come divengono irrilevanti la natura giuridica dell'atto di affidamento ed il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta. (Cass. S.U., ord. 25504 del 2009).

Costituisce, pertanto, principio consolidato della giurisprudenza delle Sezioni unite quello in virtù del quale è idonea a radicare la responsabilità contabile l'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo di danno patrimoniale - che ben può essere un soggetto privato - e l'ente pubblico danneggiato; e tale relazione è configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato, in quanto il soggetto, pur se estraneo alla P.A., venga investito, seppure in modo temporaneo e anche di fatto, dello svolgimento di una data attività della pubblica amministrazione. La giurisdizione del giudice contabile sussiste, quindi, tutte le volte in cui fra il soggetto danneggiante e l'amministrazione o l'ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo d'impiego in senso proprio e ristretto, ma di servizio, per tale

intendendosi una relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto, per l'attività svolta continuativamente, debba ritenersi inserito, ancorché temporaneamente e anche in via di fatto, nell'apparato organizzativo e nell'iter procedimentale dell'ente, sì da rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo (cfr., in motivazione Cass. Sez. U. 9/1/2019 n.328 la quale richiama, in termini, Cass., Sez. U., 24/11/2009, n. 24671; 21/5/2014, n. 11229; 16/7/2014, n. 16240; 19/12/2014, n. 26942; 24/3/2017, n. 7663)" (Cass., S.U., ord. n. 1782 del 2022).

Il motivo d'appello deve pertanto essere respinto.

3. Con riguardo al merito del giudizio, appare opportuno esaminare, per ragioni di logica giuridica e ragionevolezza, *in primis*, il motivo di gravame, sollevato dalla difesa del signor PESTARINO, con il quale sostiene l'insussistenza del danno all'erario, in forza del principio (sancito dall'art. 1, comma 1, legge n. 20/1994) della "insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali" dell'Amministrazione.

La Procura ha chiesto il rigetto di detto motivo d'appello, evidenziando che la scelta di effettuare, a spese del Comune, i lavori sui terreni in declivio interessati dal fenomeno franoso, posti a monte della strada comunale e appartenenti a soggetti privati, è stata operata nell'ambito di una procedura che ha evidenziato molteplici illegittimità, a cominciare dalla redazione del "verbale di somma urgenza", sostenendo che non vi fosse alcuna "somma urgenza" e nessuna necessità di eseguire le opere realizzate.

In merito, deve sottolinearsi che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, il giudice contabile "può e deve verificare la

compatibilità delle scelte operate con i fini imposti, dovendo la p.a. disciplinarsi necessariamente secondo criteri di economicità e di efficacia, alla stregua del canone indicato nell'art. 97 Cost., ed assumendo essi rilevanza sul piano della legittimità, non della mera opportunità, dell'azione amministrativa" (Cass., SS. UU., n. 20262 del 2022) e la verifica della legittimità dell'attività amministrativa deve estendersi alle singole articolazioni dell'agire amministrativo al fine, quindi, di *"apprezzare se gli strumenti utilizzati dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei ai fini di interesse pubblico da perseguire, e non potendo, comunque, prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti"* (Cass., sez. un., nn. 831 e 20728 del 2012, nn. 4283 e 12102 del 2013; v., inoltre, Cass., sez. un., n. 2157 del 2021). In quest'ottica, le decisioni del giudice contabile sono viziate per eccesso di potere giurisdizionale *"nel solo caso in cui detto giudice, eccedendo i limiti del riscontro degli elementi costitutivi del danno erariale e sconfinando nella sfera del merito, riservata alla pubblica amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e della convenienza dell'atto, così palesando una sostanziale sostituzione dell'organo giudicante all'amministrazione"* (Cass., SS. UU., n. 20262 del 2022; Cass., SS.UU., n. 25037 del 2013; Cass., SS.UU, nn. 23302 del 2011, 2312 e 21111 del 2012). Pertanto, l'insindacabilità, nel merito, delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte al sindacato giurisdizionale o a ogni possibilità di controllo, purché limitato alla conformità alla legge che regola l'organizzazione e l'attività amministrativa, laddove l'indagine riguardi l'accertamento -

eseguito alla stregua dei parametri normativi vigenti in materia e dei principi di rango costituzionale conformatori dell'azione amministrativa - della ragionevolezza, della logicità, della proporzionalità (Cass. SS.UU., n. 29920/2017; n. 6820/2017; n. 10814/2016; n. 25037, n. 4238 e n. 12102 del 2013).

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte ciò che è insindacabile è soltanto la scelta tra più opzioni egualmente lecite, legittime, razionali e congrue, mentre il giudice contabile può e deve verificare in concreto se l'esercizio del potere discrezionale è avvenuto o meno nel rispetto dei limiti posti dall'ordinamento giuridico, quali la razionalità, la logicità delle scelte, il risultato di economicità e di buona amministrazione, la congruità e proporzionalità tra mezzo e fine (Sez. II app. n. 50/2023; id. n. 1/2025; id. n. 9/2026). Infatti, "sono escluse dal sindacato giurisdizionale soltanto quelle aree della discrezionalità amministrativa, rientranti nella riserva di amministrazione, concernenti una scelta elettiva tra diversi comportamenti, tutti ugualmente legittimi, negli stretti limiti di tale attribuzione e rilevanti sul piano della mera opportunità dell'azione amministrativa, anziché della legittimità (SS.UU., sent. n. 14288 del 2003 e n. 7024 del 2006), dovendo, negli altri casi, detta discrezionalità sempre conciliarsi con l'immanente principio giuridico contenuto nel disposto dell'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo), secondo cui l'esercizio dell'attività amministrativa deve sempre ispirarsi ai criteri di economicità, di efficienza e di efficacia, che costituiscono specificazione e corollario del più generale principio sancito dall'art. 97 Cost. e assumono rilevanza sul piano della legittimità (non della mera opportunità)

dell'azione amministrativa (Sez. I appello, n. 35/2025).

Non è censurabile, pertanto, una valutazione che, come nel caso all'esame, non implichi la sostituzione, da parte del giudice contabile, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell'amministrazione, valutando in concreto opportunità e convenienza dei comportamenti adottati, ma che, mantenendosi nel perimetro del sindacato esterno, si appunti sul profilo della ritenuta irragionevolezza delle scelte operate.

Il motivo d'appello deve pertanto essere respinto.

4. Con riguardo ai plurimi motivi di gravame sollevati sul merito della condanna di I grado, il costante orientamento giurisprudenziale fa sì che, ai fini della decisione da rendere nel caso di specie, il Collegio possa procedere secondo il criterio della *"ragione più liquida"*, con conseguente decisione della causa in base alla questione di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare altri profili di controversia, in conformità all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, a tenore del quale la *"tutela delle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio"* legittima *"un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c."* (Cass. n. 12207 del 2022; Cass. n. 363 del 2019; Cass. n. 11458 del 2018; Cass. 12002 del 2014; Cass. S.U. n. 9936 del 2014).

5. Debbono, quindi, esaminarsi con priorità i motivi di gravame sollevati, sia pure con impostazioni, formulazioni e argomentazioni

differenti, da tutti gli appellanti, circa la carenza dell'elemento soggettivo della colpa grave.

5.1. In merito, assumono innanzitutto rilievo le previsioni di cui agli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 285 del 1992, *"Nuovo codice della strada"*.

Ai sensi dell'art. 30 del già citato d.lgs. *"1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze. 2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie ... 4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada. 5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo ..."*

Ai sensi dell'art. 31 *"I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di*

mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi."

Deve evidenziarsi, inoltre, che, ai sensi degli artt. 36 e 39 della Legge 20 marzo 1865, n. 22481 *"Legge sui lavori pubblici"* - Allegato F (tuttora in vigore in virtù del d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179), *"La costruzione e riparazione dei muri od altri simili sostegni lungo le strade nazionali, qualora servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti, sta a carico dei possessori dei fondi stessi; se poi abbiano per oggetto la stabilità e conservazione della strada, sta a carico dello Stato. La spesa si divide in ragione d'interesse, quando l'opera abbia scopo promiscuo."* e *"Alla costruzione, sistemazione e mantenimento delle strade comunali provvedono i rispettivi comuni od isolatamente, o per modo di consorzio con altri comuni, concorrendo insieme alla spesa secondo il grado d'interesse di ognuno. Sono estese anche alle strade comunali le disposizioni degli artt. 32, 33, 34, 35 e 36."*

La normativa di riferimento, pertanto, contempla espressamente la possibilità, in ipotesi di *"costruzione e (la) riparazione delle opere di sostegno lungo le strade"*, di realizzazione di opere con finalità promiscue e con il concorso dei vari soggetti interessati alle relative spese.

Deve evidenziarsi, in merito, da un lato, che le opere da realizzarsi non apparivano *ictu oculi* a esclusivo vantaggio dei privati, non potendo affermarsi che fosse assolutamente evidente che servissero *unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti*, e che non fossero di utilità anche per tutti coloro che transitavano nelle strade indicate; dall'altro, che, oltre ai lavori effettuati a carico del bilancio dell'Ente locale, interventi aggiuntivi necessari alla messa in sicurezza dell'area - progettati dallo

stesso professionista incaricato dal Comune, per ragioni di coordinamento con i lavori dell'Ente – sono stati effettuati dal Comune con spese a carico dei proprietari dei terreni interessati dal movimento franoso per un importo di €. 36.600,00. Sono presenti in atti sei reversali di incasso di dette somme versate da due soggetti privati.

5.2. Non può trascurarsi, inoltre, che nel caso all'esame assume massima rilevanza il contesto emergenziale in atto, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria, che hanno determinato esondazioni di corsi d'acqua, movimenti franosi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali, alle opere di difesa idraulica, nonché danni alle attività agricole e produttive. In relazione a detti eventi metereologici eccezionali il Consiglio dei ministri, con delibera del 14 novembre 2019, ha dichiarato lo stato di emergenza, con conseguente nomina di un Commissario delegato, dichiarazione di urgenza, indifferibilità e pubblica utilità degli interventi previsti dal piano, e possibilità di deroga a plurime disposizioni normative, tra cui l'art. 191, comma 3, del T.U.E.L. (cfr. Ocdpc n. 615 del 16 novembre 2019 - *Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria*).

È opportuno evidenziare, inoltre, che, con verbale redatto in data 30 ottobre 2019, a seguito di richiesta di sopralluogo urgente da parte del Comune, il responsabile della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del

Suolo - Settore Geologico - attestava la situazione di rischio geologico in atto, in particolare nella zona a valle degli edifici privati dichiarati inagibili, con possibilità di aggravamento di detto rischio, specie in caso di nuove piogge di particolare intensità e durata, e rappresentava l'esigenza, al fine di valutare la fattibilità e la tipologia di qualsiasi intervento di minimizzazione del rischio geologico, di effettuare una perizia geologica, con l'avvertenza che le condizioni topografiche e di sicurezza del sito non potevano consentire l'accesso di mezzi di perforazione pesanti.

Nella successiva relazione geologica, redatta nel gennaio 2020, il dott. OMISSIS affermava che *“l'area interessata dal dissesto oggetto della presente indagine, sita in Mornese, è caratterizzata dalla presenza di una coltre superficiale composta da materiali di riporto e da materiali detritici per uno spessore di circa 3-4 metri, al di sotto della quale è presente il substrato marnoso. Il dissesto occorso si è sviluppato su un'ampia area (>3.000 m²) e ha coinvolto la coltre superficiale causandone lo scivolamento a valle. Le verifiche di stabilità eseguite indicano che alcuni settori della frana sono in condizioni di precaria stabilità e, in concomitanza di intensi afflussi meteorici, potrebbero essere soggetti a riattivazioni del fenomeno, con potenziale coinvolgimento degli edifici che si trovano a breve distanza dal ciglio superiore di frana. Al fine di mettere in sicurezza, o comunque di ridurre il rischio per la strada sottostante e gli edifici soprastanti, andrà realizzato un progetto che preveda sia opere di drenaggio superficiale, sia opere di contenimento. A tale scopo sarebbe utile posizionare le opere di contenimento in prossimità del coronamento della frana al fine di impedire la nuova mobilitazione di*

materiale che dal basso risulterebbe difficilmente contenibile. Per la realizzazione delle opere si dovrà valutare attentamente la tipologia fondazionale, tenendo in considerazione la stratigrafia desunta dalle prove eseguite nella presente indagine, che evidenziano la presenza di orizzonti con caratteristiche meccaniche scadenti fino a profondità comprese tra 1 e 3 metri circa.” Appare dunque evidente che il dott. OMISSIS descriveva una situazione di rischio concreto sia per la strada comunale sottostante che per gli edifici soprastanti, con necessità di intervenire in prossimità del coronamento della frana al fine di impedire la nuova mobilitazione di materiale che dal basso risulterebbe difficilmente contenibile.

5.3. Nel richiamato contesto emergenziale e in presenza di una situazione di oggettivo pericolo per l'incolumità pubblica, peraltro suscettibile di aggravamento, si evince chiaramente dagli atti di causa l'assoluta necessità di mettere in sicurezza e/o di ridurre il rischio per la strada sottostante e gli edifici soprastanti, realizzando un progetto che prevedesse sia opere di drenaggio superficiale, sia opere di contenimento.

E non può inoltre escludersi che la condizione di pericolo e disagio generalizzato, causata da esondazioni e frane, con danni a edifici e infrastrutture stradali, problemi alle reti idrica ed elettrica e conseguenti ripercussioni sul tessuto economico e sociale della zona, possa aver determinato la percezione, in capo agli amministratori e dipendenti degli Enti territoriali della Provincia, della preminente necessità di ridurre il più possibile qualsiasi ulteriore rischio per la popolazione residente.

5.4. Al di là delle oggettive irregolarità della procedura posta in essere per pervenire al contenimento del fenomeno franoso in atto e dell'indubbia superficialità delle condotte poste in essere dagli odierni appellanti, deve sottolinearsi, inoltre, che sulla base delle informazioni a disposizione degli odierni appellanti i lavori effettuati apparivano opportuni, idonei e adeguati a garantire la messa in sicurezza del tratto di strada comunale tra via Benso e via Perusso a valle dei fabbricati dichiarati inagibili, eliminando il rischio che nuove piogge intense provocassero ulteriori movimenti franosi e crolli su dette strade, con conseguenti rischi a carico della popolazione generale.

La situazione emergenziale determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria, ad avviso di questo Collegio, incide, pertanto, in modo determinante sulla sussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave in capo agli odierni appellanti.

Aggiungasi che, a prescindere dalla valenza attribuibile alla definizione di colpa grave introdotta dalla legge 7 gennaio 2026 n. 1 (art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1.) (*"Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme*

violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti")

- aspetto per il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d) c.g.c., si rinvia integralmente alla motivazione della sentenza di questa Sezione n. 74 del 2026 - nel caso all'esame deve affermarsi che non può ritenersi adeguatamente provata dalla Procura la sussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave in capo agli odierni appellanti, in quanto la loro condotta, sebbene caratterizzata da profili di superficialità, non appare concretizzare un imperito adempimento dei propri doveri tale da connotarla in termini di gravità.

Nonostante l'intervenuta modifica normativa, può richiamarsi, in merito, la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti che valuta sussistente l'elemento psicologico della colpa grave soltanto quando il soggetto abbia tenuto una condotta connotata da notevole e inescusabile negligenza, imprudenza o imperizia o dalla macroscopica violazione di elementari obblighi di servizio o da palese e indiscutibile superficialità e approssimazione nella tutela degli interessi pubblici affidati alle sue cure, qualora, in base un giudizio prognostico *ex ante*, alla luce degli strumenti di conoscenza ed esperienza di cui detto soggetto poteva disporre nel momento in cui ha agito, fosse obiettivamente e agevolmente prevedibile il verificarsi dell'evento dannoso (SS.RR. n. 56/1997 e 23/1998; Sez. III Appello, n. 201/2021); giurisprudenza secondo la quale vanno sanzionati solo quei comportamenti che costituiscono macroscopiche inosservanze dei

doveri d'ufficio, con la precisazione che la colpa va valutata in concreto in base ai criteri della prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva del pregiudizio erariale (SS.RR. n. 66/1997).

Dovendo la sussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave essere accertata con valutazione *ex ante*, inoltre, non possono trascurarsi, nel caso *de quo*, gli orientamenti della giurisprudenza sul tema anteriore agli eventi per cui è causa (richiamata, in particolare, dalla difesa del signor Prestarino), che affermava che *"è in colpa la pubblica amministrazione, la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latitanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada"* (Cass. civ. sez. VI, n. 3216/2017); che è *"fondato il motivo con cui parte ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 30, comma 4, del Codice della strada, atteso che tale norma prevede che gli oneri relativi all'esecuzione delle opere che hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade sono a carico dell'ente proprietario della strada"*, in quanto *"nel caso di specie appare indiscutibile che le opere di cui allo studio geomorfologico-geotecnico mirano a stabilizzare il costone in frana, a tutela dell'incolumità di coloro che circolano sulla sottostante strada comunale"* (Tar Calabria, Catanzaro sez. I, n. 434/2016); che è *"fondata la censura in ordine all'illegittimità dell'ordinanza sindacale nella parte in cui pone a carico del ricorrente privato l'onere di manutenzione e messa in sicurezza del costone roccioso"* poiché *"i lavori di manutenzione sono stati resi necessari dal rischio di crollo del costone roccioso e dunque dalla finalità di stabilizzare il costone in frana a tutela dell'incolumità di coloro che circolano sulla strada sottostante"* e infine che *"deve ritenersi illegittimo il*

provvedimento sindacale” che ha posto a carico del proprietario dell’area “l’onere della manutenzione e di messa in sicurezza della scarpata sovrastante la SP75” (Tar Campania, Salerno sez. II, n. 1424/2017).

16. Conclusivamente, esclusa la sussistenza del requisito psicologico della colpa grave, l’appello dei signori Simone PESTARINO, Alberto Giorgio BODRATO e Gianfranco CAVIGGIA deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.

Agli appellanti devono essere liquidate, ai sensi dell’art. 31, secondo comma, c.g.c., le spese di difesa nella misura indicata in dispositivo, che vanno poste a carico dell’Amministrazione di appartenenza.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame proposti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, accoglie gli appelli riuniti dei signori Simone PESTARINO, Alberto Giorgio BODRATO e Gianfranco CAVIGGIA e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, li proscioglie dagli addebiti di responsabilità contestati; liquida, in loro favore, le spese di difesa per entrambi i gradi di giudizio in complessivi € 2.500,00 ciascuno (€ 1.000 per il primo grado, € 1.500 per il secondo).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.

L’Estensore

Il Presidente

Lucia d’Ambrosio

Rita Loreto

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 28 MAGGIO 2026

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco